



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2020
Data: 19/05/2020	

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 18:25 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di Video Conferenza con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	Presente		Presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	SI
NASTASI STEFANO	SI	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	SI	GUERRA MARIA ANGELA	SI
BRUNI ILENIA	NO	MENGOLI MATTEO	SI
LAZZERI SILVIA	SI	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	SI	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 176 Totale Assenti: 1

Partecipa in sede il Segretario Generale: Eleonora Coppola

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale , partecipano ai lavori, senza diritto di voto in modalità di Video Conferenza gli Assessori Gambassi Roberto, Borgianni Enrica, mentre sono presenti in aula gli Assessori Berti Nicola, Salvadori Susanna e Carrozzino Fabio.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Franco Gallerini, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Cibecchini Francesco, Ceccherini Daniela, Mesce Ireneo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 01.01.2020;

CONSIDERATO che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO come i commi da 744 a 755 della sopra citata Legge di bilancio 2020 fissa le aliquote applicabili ad ogni singola fattispecie imponibile (abitazioni principali di categoria cat. A1, A8, A9, fabbricati rurali ad uso strumentale, beni merce, immobili del gruppo cat. D, terreni agricoli, altri immobili, ecc.) indicando espressamente i margini di manovra dell'Ente in aumento o diminuzione, tramite lo strumento della delibera del Consiglio Comunale, fino ad un eventuale possibile azzeramento delle stesse aliquote;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui al comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTE le delibere del Consiglio Comunale delle aliquote TASI dall'anno 2015 al 2019, approvate con atti n. 62 del 30.07.2015, n. 19 del 31.03.2016, n. 78 del 28.12.2016, n. 67 del 22.12.2017, 50 del 20.12.2018;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui sopra prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base" in quanto tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorrono dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate risulta opportuno introdurre le misure di aliquote IMU per l'anno 2020;

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2020/2022 ed il DUP, approvato con deliberazione del CC n.65 del 30.12.2019, immediatamente eseguibile;

VISTO il comma 779 della stessa Legge di Bilancio 2020 in cui si stabilisce che per l'anno 2020, in deroga alla normativa vigente, le aliquote della nuova IMU ed il relativo Regolamento di attuazione possono essere approvati oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 2022 e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015, che dispone che l'esenzione dall'IMU (di cui all'art. 7 comma 1 lett. h del D.Lgs. n. 504/1992) per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/06/1993 n. 9:

DATO ATTO che, in base alla suddetta circolare, il Comune di Poggibonsi risulta essere "parzialmente delimitato" (con annotazione "PD") e che pertanto l'esenzione opera solo su parte del territorio comunale, ferma restando invece l'esenzione totale dei terreni agricoli purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP a prescindere dalla zona di ubicazione;



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

VISTO il comma 753 della stessa Legge di bilancio 2020 in cui viene confermato quanto indicato nell' 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento"*;

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Con voti:

Favorevoli	12	Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" (Bussagli D., Nastasi S., Cibecchini F., Cipriani G., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.) Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A' " (Masi D., Ambrosio G.) Gruppo Consiliare "POGGIBONSI PUO' " (Borri B.) Gruppo Consiliare "CIVICHE INSIEME" (De Santi S., Mesce I.)
Contrari	4	Gruppo Consiliare "LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R., Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.)
Astenuti	0	

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato

2. di fissare, **con effetto dal 1° Gennaio 2020**, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze C/2 C/6 C/7. Esenti le altre categorie di ab. principale	0,60	200,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998	0,94	



COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

(locazioni a canone concordato)		
Abitazioni (e pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6, C7) concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) così come configurato nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016)	1,04	
FABBRICATI nelle cat.A (escluso A10) e C2, C6, C7	1,14	
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,10	
BENI MERCE nelle cat. A (escluso A10), C2, C6, C7	0,18	
ALTRI BENI MERCE	0,10	
FABBRICATI GRUPPO D (escluso D10)	1,06	
TERRENI AGRICOLI soggetti a pagamento	0,76	
ALTRI IMMOBILI	1,06	
AREE FABBRICABILI	1,06	

3. di stabilire che sono assimilate ad abitazione principale, oltre alle unità di cui all'art. 1 comma 741 lett. c) delle Legge n.160/2019 anche l' unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

4. di stabilire che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

5. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.



COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

Il Presidente
Franco Gallerini

Il Segretario Generale
Eleonora Coppola

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

diciannoveMaggio18:25Franco GalleriniCibecchini Francesco, Ceccherini Daniela, Mesce
IreneoPresidente2020